



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 51/26

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 30720 del registro di segreteria proposto ad istanza
del Signor

S. G., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS (C.F.
OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto
introduttivo, dagli Avv.ti Andrea Bava (avv.andreabava@certmail-cnf.it) e
Leonardo Bava, entrambi del Foro di Genova, con domicilio eletto in
Genova, Via XX Settembre 14/12a, presso lo Studio Legale dell'Avv.
Andrea Bava,

avverso

L'INPS, Sede di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio
dell'Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè
n.1, presso l'Avvocatura INPS di Milano.

Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 23.7.2024;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

	Tenuta l'udienza del 19.12.2025, presente, per la parte ricorrente, l'avv.	
	Leonardo Bava, per l'Inps, su delega dell'Avv. Giulio Peco, l'Avv. Simone	
	Schettino. Nessuno presente per il Ministero dell'Interno.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, il Sig. S. G., Assistente Capo coordinatore	
	della Polizia di Stato, cessato per dispensa dal servizio con provvedimento	
	del 29.1.2024 a far data dal 23.5.2023, ha contestato la comunicazione	
	dell'INPS del 9.7.2024 con la quale è stata respinta la domanda di pensione	
	di inabilità ai sensi della Legge n.335/1995 formulata in data 27.3.2024.	
	Il ricorrente ha riferito di aver sofferto da tempo della patologia	
	invalidante " <i>Maculopatia OS</i> " in relazione alla quale avrebbe beneficiato di	
	lunghi periodi di malattia durante il servizio.	
	In data 7.6.2023 la Commissione Medica Ospedaliera di Milano	
	dichiarava il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio d'istituto, con	
	la conseguenza che veniva attivata la procedura di dispensa che si	
	concludeva con il richiamato provvedimento del 29.1.2024 (notificato il	
	12.3.2024).	
	La dispensa del servizio per inabilità veniva fatta decorrere dal	
	23.5.2023 (data di conclusione del periodo massimo di congedo per malattia	
	beneficiato dal ricorrente), data anteriore rispetto a quella (7.6.2023) in cui	
	l'accertamento dell'inabilità veniva formalizzato dalla CMO.	
	Sino al 31.3.2024 il ricorrente avrebbe beneficiato del trattamento	
	stipendiale lavorativo. Successivamente alla dispensa, tuttavia, gli	
	emolumenti percepiti dal 23.5.2023 sino al 31.3.2024 formavano oggetto di	
	domanda di restituzione da parte dell'amministrazione di appartenenza del	
	2	

	ricorrente, prontamente impugnata dal Sig. S. davanti al Giudice	
	Amministrativo.	
	L'amministrazione decideva di sospendere il recupero dell'indebito	
	oggettivo maturato a seguito della corresponsione dello stipendio.	
	Il ricorrente, a far data dall'1.4.2024, avrebbe comunque cessato di	
	percepire il trattamento retributivo e a seguito del rigetto della domanda di	
	pensione non beneficerebbe del trattamento previdenziale.	
	Fatte queste premesse e dato conto del fatto che il diniego della	
	pensione sarebbe stato motivato dall'INPS in ragione del fatto che la	
	dispensa era stata fissata dall'amministrazione datrice di lavoro in una data	
	(23.5.2023) antecedente a quella dell'accertamento dell'inabilità (7.6.2023),	
	il Sig. S. contestava la profonda ingiustizia della situazione venutasi a creare	
	e dopo aver rimarcato di non aver concorso in alcun modo a generare	
	l'asserita irregolarità rappresentata dall'INPS, domandava l'accertamento del	
	proprio diritto ad ottenere la pensione di inabilità ex art.2, comma 12, Legge	
	n.335/1995 (pensione di inabilità assoluta a svolgere qualsiasi attività	
	lavorativa) ovvero, in subordine, la pensione di inabilità relativa per inabilità	
	ai servizi d'istituto, con conseguente erogazione del trattamento	
	previdenziale a far data dall'1.4.2024.	
	Il ricorrente rappresentava inoltre che la situazione risultava fonte di	
	grave pregiudizio per la propria condizione economica (anche in	
	considerazione di un mutuo con rata di euro 585,00 da dover onorare	
	mensilmente) ed in ragione della presenza sia del <i>fumus boni iuris</i> che del	
	<i>periculum in mora</i> , domandava l'adozione di una misura cautelare che in	
	attesa della definizione del merito del giudizio imponesse all'INPS di	
	3	

	procedere quantomeno alla liquidazione del trattamento previdenziale	
	normale per inabilità al servizio d'istituto.	
	Con Decreto di fissazione d'udienza del 29.7.2024, il giudizio	
	cautelare veniva chiamato per l'odierna camera di consiglio.	
	Con memoria depositata il 13.9.2024 si è costituita l'INPS,	
	rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.	
	Dopo aver riepilogato la vicenda correlata alla cessazione del servizio	
	da parte del ricorrente ed aver rappresentato che la problematica relativa al	
	mancato riconoscimento della pensione sarebbe derivato dal fatto che la	
	cessazione dal servizio sarebbe decorsa da una data anteriore rispetto	
	all'accertamento dell'infermità, l'ente previdenziale eccepiva che la	
	situazione avrebbe necessitato di una sostanziale regolarizzazione da parte	
	dell'amministrazione di appartenenza, della quale veniva sollecitata la	
	chiamata in giudizio per integrare il contraddittorio processuale.	
	Nell'ipotesi in cui la controversia dovesse essere istruita tramite	
	acquisizione di CTU, l'INPS procedeva alla nomina dei consulenti tecnici di	
	parte.	
	In conclusione, l'INPS domandava di disporre d'ufficio	
	l'integrazione del contraddittorio con l'Amministrazione ex datrice di	
	lavoro, avendo il presente giudizio per oggetto principale anche il titolo e la	
	decorrenza della cessazione dal servizio, in quanto presupposti pensionistici;	
	Nel merito chiedeva di respingere il ricorso.	
	Con vittoria di spese e onorari di causa.	
	Con memoria depositata il 16.9.2024, il Sig. S. contestava le difese	
	dell'INPS e insisteva per l'accoglimento del ricorso e della domanda	
	4	

	cautelare.	
	Il Giudizio cautelare veniva discusso all’udienza camerale del	
	26.9.2024, a seguito della quale, con Ordinanza n.27/2024, l’istanza	
	cautelare veniva accolta e per l’effetto veniva disposto che l’INPS	
	provvedesse a liquidare il trattamento di pensione di inabilità al servizio di	
	istituto in favore del Sig. S. G., con decorrenza 1.4.2024. Con la medesima	
	ordinanza veniva inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio nei	
	confronti del Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> . La discussione del merito del giudizio veniva	
	fissata per l’udienza di discussione del 27.3.2025.	
	Con memoria depositata il 19.3.2025, si è costituito in giudizio il	
	Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.	
	Dopo aver ripercorso la vicenda sanitaria del ricorrente, il Ministero	
	ha rappresentato in particolare che lo slittamento a ritroso della data di	
	cessazione dell’attività lavorativa (23.5.2023) rispetto a quella (8.6.2023) di	
	conclusione dell’accertamento sanitario (che statuiva in merito all’inabilità)	
	si era resa necessaria poiché in data 23.5.2023 andava a terminare il periodo	
	massimo di aspettativa per motivi di salute che il Sig. S. già beneficiava e	
	che non poteva essere in alcun modo prorogato.	
	Con memoria depositata il 17.3.2025, l’INPS ha ribadito la posizione	
	già manifestata in sede di costituzione.	
	A seguito dell’udienza del 27.3.2025, il Giudice Unico, ritenuta	
	necessaria, per l’esatta definizione della controversia, l’acquisizione di	
	valutazione medico – legale in relazione alla vicenda controversa, in	
	particolare un parere motivato da parte di qualificato organo sanitario	
	5	

	pubblico, disponeva, con Ordinanza n.24/2025, che il Collegio Medico	
	Legale (C.M.L.) istituito presso il Ministero della Difesa in Roma,	
	formulasse un parere medico - legale sul seguente quesito: “Se, sulla base	
	della documentazione in atti e, se ritenuto necessario, previa visita diretta	
	anche per delega ad un istituto sanitario pubblico della Lombardia,	
	l’affezione di cui il Sig. S. G. è risultato affetto (“maculopatia cistoide”),	
	risultasse, alla data del 23.5.2023, tale da impedire l’espletamento dei	
	servizi d’istituto ovvero determinasse l’inabilità assoluta allo svolgimento di	
	attività lavorative”. Il giudizio veniva quindi rinviato all’odierna udienza di	
	discussione.	
	Il parere medico legale è pervenuto in data 18.11.2025. Secondo il	
	C.M.L., la patologia sofferta dal Sig. S. “...risultava tale da impedire	
	l’espletamento dei servizi d’istituto sin dalla data del 23.5.2023. La stessa	
	infermità non concretizzava invece, i requisiti normativamente richiesti per	
	il diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della legge	
	335/95”.	
	Con memoria depositata il 10.12.2025, la difesa del ricorrente ha	
	preso atto delle risultanze della perizia medico – legale e ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda con il conseguente accertamento del diritto a	
	pensione a far data dal congedo (maggio 2023) e il riconoscimento degli	
	arretrati per il tardivo pagamento dei ratei.	
	All’odierna udienza di trattazione le parti hanno richiamato i	
	rispettivi scritti difensivi e hanno concluso in conformità alle memorie	
	allegate.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	6	

	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente	
	il merito della controversia.	
	Il ricorso è parzialmente fondato.	
	Premesso che il ricorrente ha domandato in via principale	
	l’accertamento del diritto al trattamento previdenziale conseguente	
	all’accertamento dell’inabilità assoluta all’espletamento di qualsiasi attività	
	lavorativa e, in via subordinata, l’accertamento dell’inabilità alla prestazione	
	dell’attività d’istituto, il Giudice Unico ritiene, sulla base del rigoroso e	
	convincente parere medico legale acquisito d’ufficio, che il Sig. S. abbia	
	maturato una patologia all’organo della vista (<i>“maculopatia cistoide”</i>) tale	
	da non consentire l’ordinaria attività d’istituto.	
	Dopo aver analiticamente descritto le tipologie patologiche derivanti	
	dalla degenerazione visiva imputabile a teleangectasie maculari, in	
	particolare la teleangectasia maculare di tipo 2 sofferta dal ricorrente, il	
	C.M.L. ha evidenziato che <i>“...il Sig. S. era riscontrato affetto in data</i>	
	<i>12.12.2016, presso la Casa di Cura Igea di Milano, da un edema maculare</i>	
	<i>cistoide in occhio sinistro da teleangectasie maculari (teleangectasia</i>	
	<i>maculare di tipo 2), con un visus di 2/10, trattato con iniezioni intravitreali</i>	
	<i>di anti VEGF, e complicato, già all’epoca del superamento del periodo</i>	
	<i>massimo di comporta, da lesioni neovascolari. La condizione descritta, sulla</i>	
	<i>base della certificazione specialistica in atti nonché del normale decorso</i>	
	<i>clinico lentamente progressivo della patologia sottesa, sussisteva ad</i>	
	<i>analogo grado di espressività clinica e disfunzionale anche alla data del</i>	
	7	

23.05.2023. Per quanto attiene i requisiti utili ai fini della pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 335/95, la stessa compete ai soggetti che presentino, per infermità o difetto fisico o mentale, una permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche tenuto conto dei temperamenti introdotti dalla copiosa giurisprudenza di merito, nel caso di specie il Sig. S. non presentava, quantomeno sino all'epoca della cessazione del rapporto di impiego, la richiamata condizione normativamente prescritta, atteso che la sua residua validità psicofisica risultava sicuramente spendibile in attività lavorative a carattere di non operatività e non richiedenti un particolare impegno psicofisico o comportanti specifiche sollecitazioni per l'apparato visivo".

L'accertamento sanitario effettuato dall'organo peritale, da ritenere rigoroso e privo di vizi logici nella ricostruzione, come tale condivisibile, depone per l'accertamento dell'inabilità al servizio d'istituto – non già dell'impossibilità a svolgere in via assoluta qualsiasi attività lavorativa.

L'accertamento della patologia – sulla base delle risultanze della perizia medico – legale, deve essere fissato alla data del congedo (maggio 2023), ancorchè antecedente rispetto all'accertamento del C.M.O. (giugno 2023).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente nei confronti dell'INPS, con il riconoscimento del diritto del Sig. S. G. ad ottenere il trattamento previdenziale derivante dall'inabilità al servizio d'istituto, con decorrenza dalla data del 23.5.2023.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli

	interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata	
	con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. -	
	secondo il principio del c.d. <i>cumulo parziale</i> affermato nella pronuncia delle	
	SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di	
	maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.	
	In applicazione del principio della soccombenza nei confronti	
	dell’INPS, la Sezione deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di	
	causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M.	
	10 marzo 2014, n. 55.	
	In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà	
	della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro	
	900,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente	
	pronunciando,	
	Accoglie parzialmente il ricorso.	
	Liquida e pone a carico dell’INPS le spese legali in misura pari ad euro	
	900,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.	
	Fissa il termine per il deposito della sentenza in 60 giorni.	
	Dispone	
	In applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di	
	diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi	
	9	

